



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 318/18/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ
CANALE 85 S.R.L. (SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO
LOCALE “CANALE 85”) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI
CONTENUTE AL PARAGRAFO 4.4 DEL CODICE DI
AUTOREGOLAMENTAZIONE TV E MINORI, IN
COMBINATO DISPOSTO CON L’ART. 34 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. PUGLIA N. 2/2018 - PROC. 86/18/SM-CRC)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 12 dicembre 2018;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n.101;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTO l’art. 34, comma 6 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per il quale le emittenti televisive, anche analogiche, diffuse su qualsiasi piattaforma di trasmissione, sono tenute ad osservare le disposizioni a tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione Tv e minori approvato il 29 novembre 2002, e successive modificazioni;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTO l'art. 34, comma 7 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, secondo il quale le emittenti televisive, anche analogiche, diffuse su qualsiasi piattaforma di trasmissione, sono tenute a garantire, anche secondo quanto stabilito nel Codice di cui al comma 6, l'applicazione di specifiche misure a tutela dei minori nella fascia oraria di programmazione dalle ore 16.00 alle ore 19.00;

VISTO il “Codice di autoregolamentazione Tv e minori”, approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

VISTO altresì il paragrafo 4.4 del “Codice di autoregolamentazione Tv e minori”, il quale stabilisce che nella fascia di programmazione televisiva 16.00-19.00 si debba evitare la pubblicità di bevande superalcoliche e alcoliche; in particolare, per queste ultime all'interno di programmi direttamente rivolti ai minori e nelle interruzioni pubblicitarie immediatamente precedenti e successive;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 172/17/CONS, del 18 aprile 2017, recante “Attuazione della nuova organizzazione dell'Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello, ed in particolare l'art. 5”;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, ed il relativo Allegato A, recante “Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni”;

VISTA la delibera 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni e successive integrazioni”;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTO l'Accordo quadro, del 25 giugno 2003, e successive modifiche tra l'Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante *“Approvazione delle linee guida relative all'attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell'emittenza radiotelevisiva locale”*;

VISTA la delibera 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante *“Approvazione accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome”*;

VISTA la legge della regione Puglia n. 3 del 28 febbraio 2000, *“Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.)”*, pubblicata sul B.U.R. Puglia n. 27 il 29 febbraio 2000;

VISTA la delibera n. 333/09/CONS, del 25 giugno 2009, recante *“Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni Puglia”* che delega al CO.RE.COM. Puglia l'esercizio della funzione di vigilanza sull'attività televisiva locale;

VISTO l'Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l'Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, conforme al testo approvato dall'Autorità con delibera n. 395/17/CONS;

VISTO l'atto di contestazione CONT. N. 2 ANNO 2018/N°PROC. 02-18/DIRCOR/MON2018PUB del 31 luglio 2018;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il CO.RE.COM. Puglia, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulle trasmissioni televisive, con atto CONT N. 2 ANNO 2018/N°PROC. 02-18/DIRCOR/MON2018/PUB, del 31 luglio 2018, accertava e contestava alla società Canale 85 S.r.l., esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale *“Canale 85”*, la violazione dell'art. 4, comma 4, del Codice di autoregolamentazione Tv e minori, in combinato disposto con l'art. 34 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver trasmesso su *“Canale 85”* dal giorno 21 maggio 2018 al giorno 27 maggio 2018, in fascia oraria protetta, n.13 *spot* della bevanda superalcolica *“Vecchio amaro del Capo”* e n. 6 *spot* della bevanda superalcolica *“Borsci elisir San Marzano”*. In particolare, la pubblicità *“Vecchio amaro del Capo”* è andata in onda il 21/05/2018 alle ore 16:37 e alle ore 17:04, il 22/05/2018 alle 16:33, alle 17:02 e alle 17:30, il 23/05/2018 alle ore



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

17:02, il 24/05/2018 alle ore 16:46 e alle ore 17:17, il 25/05/2018 alle ore 16:42, il 26/05/2018 alle ore 16:29 e alle ore 17:03, il 27/05/2018 alle ore 16:34 e ore 17:45, mentre la pubblicità superalcolica “Borsci elisir San Marzano” è andata in onda il 21/05/2018 alle ore 17:33, il 22/05/2018 alle ore 17:52, il 23/05/2018 alle ore 17:24, il 24/05/2018 alle ore 17:40, il 25/05/2018 alle ore 16:44 e il 26/05/2018 alle ore 17:27.

2. Deduzioni della società

La predetta società ha rappresentato la propria posizione nelle memorie difensive acquisite al prot. 20180064853, del 20 agosto 2018, nel corso dell’audizione tenutasi il giorno 30 agosto 2018 presso gli Uffici del CO.RE.COM. Puglia e nelle memorie integrative fatte pervenire al CO.RE.COM. Puglia in data 13 settembre 2018, acquisite con prot. n. 20180067471.

La società ha dichiarato che gli spot richiamati: rappresentano episodi isolati imputabili a disattenzione dell’operatore addetto alla messa in onda al quale si è provveduto a formalizzare una contestazione disciplinare; sono di breve durata e del tutto privi di contenuti lesivi dei diritti e dell’integrità psico-fisica e morale dei minori, atteso che non rappresentano minori intenti al consumo di alcol, non si rivolgono espressamente ai minori e non esaltano la bevanda o le sue qualità, né contengono esortazioni indirizzate a bambini e adolescenti; sono stati trasmessi durante la messa in onda di programmi televisivi non destinati ai minori. Infine, la società ha evidenziato che la pubblicità delle bevande alcoliche non è vietata in assoluto (come per esempio quelle delle sigarette) ma soltanto assoggettata a una serie di limiti stringenti; tanto si evince - ad avviso della società - “dal tenore letterale dell’art. 4, comma 4, del Codice di autoregolamentazione Tv e minori nel quale testualmente si legge ... *si dovrà evitare la pubblicità in favore di...*, ove evitare non costituisce e non è sinonimo di vietare”.

Per tali motivazioni, la società ha chiesto che venga disposta l’archiviazione del procedimento amministrativo e, in subordine, in ragione delle condizioni economiche della società, che l’entità della sanzione sia contenuta nel minimo edittale.

3. Valutazioni dell’Autorità

Il CO.RE.COM. Puglia, con nota acquisita in data 22 ottobre 2018 (prot. n. 0165784), ha trasmesso gli atti procedimentali e proposto a questa Autorità l’irrogazione di una sanzione amministrativa nei confronti della predetta società “*per condotte rilevanti relativamente alla violazione dell’art. 4, comma 4, del Codice di autoregolamentazione Tv e minori in combinato disposto con l’art. 34 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177*”.

Il paragrafo 4.4 del Codice di autoregolamentazione Tv e minori stabilisce che nella fascia di programmazione televisiva 16:00-19:00 si debba evitare la pubblicità di bevande superalcoliche e alcoliche, queste ultime all’interno dei programmi direttamente rivolti ai minori e nelle interruzioni pubblicitarie immediatamente precedenti e successive.

Come è noto, ai sensi dell’art. 34, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le emittenti televisive, anche analogiche, diffuse su qualsiasi piattaforma di



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

trasmissione, sono tenute ad osservare le disposizioni a tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione Tv e minori approvato il 29 novembre 2002, e successive modificazioni.

Infine, ai sensi dell'art. 34, comma 7, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le emittenti televisive, anche analogiche, diffuse su qualsiasi piattaforma di trasmissione, sono tenute a garantire, anche secondo quanto stabilito nel Codice di cui al comma 6, l'applicazione di specifiche misure a tutela dei minori nella fascia oraria di programmazione dalle ore 16:00 alle ore 19:00.

Ad esito della valutazione del contenuto delle registrazioni e della documentazione istruttoria in atti, la proposta appare meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito rappresentate.

Le giustificazioni prodotte dalla società non possono essere accolte in quanto l'errore tecnico non costituisce causa esimente dall'obbligo del rispetto delle normative di settore con la conseguente non perseguibilità dell'illecito che ne deriva, incombando, comunque, sul soggetto autorizzato all'attività di radiodiffusione la responsabilità relativa alla conformità del proprio comportamento al quadro normativo vigente, che, nel caso di specie, comporta il rispetto del divieto di messa in onda in fascia oraria protetta di pubblicità di bevande superalcoliche. A nulla rileva che, a dire della società, trattasi di episodi isolati, di breve durata e privi di contenuti lesivi dei diritti e dell'integrità psico-fisica e morale dei minori, in quanto, ai sensi della normativa vigente, vige il divieto assoluto di trasmissione di pubblicità di bevande superalcoliche in fascia oraria protetta, a prescindere dalla frequenza, dalla durata e dai contenuti specifici della pubblicità in parola. Né si può accogliere l'affermazione che "la pubblicità delle bevande alcoliche non sia vietata in assoluto, ma soltanto assoggettata a una serie di limiti stringenti" in quanto, nel caso in esame, trattasi di pubblicità di bevanda superalcolica (e non semplicemente alcolica) di cui, ai sensi del paragrafo 4.4. del Codice di autoregolamentazione Tv e minori, è fatto divieto assoluto di messa in onda all'interno della fascia oraria protetta, divieto assoluto che peraltro è sancito anche da altra legge dell'ordinamento e, segnatamente, dall'art. 13, comma 4, della legge 30 marzo 2001, n. 125 recante "*Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati*".

Conseguentemente, si ritiene che la menzionata condotta tenuta dalla società Canale 85 S.r.l., con sede legale in via per Grottaglia, km. 2 - 72021 Francavilla Fontana (BR), esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "Canale 85", integri la violazione del paragrafo 4.4 del Codice di autoregolamentazione Tv e minori, in combinato disposto con l'art. 34 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e s.m.i. per aver trasmesso su "Canale 85" dal giorno 21 maggio 2018 al giorno 27 maggio 2018, in fascia oraria protetta, n. 13 *spot* della bevanda superalcolica "Vecchio amaro del Capo" e n. 6 *spot* della bevanda superalcolica "Borsci elisir San Marzano";

RITENUTO di confermare quanto rilevato nell'atto di contestazione CONT. N. 2 ANNO 2018/N° PROC. 02-18/DIRCOR/MON2018/PUB del 31 luglio 2018 in



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

merito alla violazione da parte della società Canale 85 S.r.l. dell'art. 4, comma 4, del Codice di autoregolamentazione Tv e minori in combinato disposto con l'art. 34 del decreto legislativo 31 Luglio 2005, n. 177, per la trasmissione su "Canale 85" dal giorno 21 maggio 2018 al giorno 27 maggio 2018, in fascia oraria protetta, di n. 13 *spot* della bevanda superalcolica "Vecchio amaro del Capo" (il 21/05/2018 alle ore 16:37 e alle ore 17:04, il 22/05/2018 alle 16:33, alle 17:02 e alle 17:30, il 23/05/2018 alle ore 17:02, il 24/05/2018 alle ore 16:46 e alle ore 17:17, il 25/05/2018 alle ore 16:42, il 26/05/2018 alle ore 16:29 e alle ore 17:03, il 27/05/2018 alle ore 16:34 e ore 17:45) e n. 6 *spot* della bevanda superalcolica "Borsci elisir San Marzano" (il 21/05/2018 alle ore 17:33, il 22/05/2018 alle ore 17:52, il 23/05/2018 alle ore 17:24, il 24/05/2018 alle ore 17:40, il 25/05/2018 alle ore 16:44 e il 26/05/2018 alle ore 17:27);

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000,00 (cinquemila/00) a euro 70.000,00 (settantamila/00) per la violazione rilevata, ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e s.m.i. in combinato disposto con l'art. 51, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e s.m.i. che per l'emittenza televisiva in ambito locale riduce ad un quinto le sanzioni previste dall'art. 35, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e s.m.i.;

RITENUTO, in particolare, di dover determinare la sanzione nella misura corrispondente al minimo edittale pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

La violazione è da ritenersi rilevante se rapportata in astratto al potenziale pregiudizio per lo sviluppo psichico del minore all'ascolto alla luce della connotazione obiettiva dell'illecito realizzato, attinente alla trasmissione di pubblicità di superalcolico in fascia oraria protetta.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento volto all'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione.

C. Personalità dell'agente

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Dai dati in possesso di questa Autorità, l'ultimo bilancio ordinario di esercizio reperibile della predetta società è riferito al 31 dicembre 2017 e registra una perdita



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

d'esercizio, si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura come sopra indicata;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689, *“salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata sino al triplo”*;

RILEVATO che ai sensi dell'Allegato A alla delibera n. 265/15/CONS «*ove la condotta illecita sia unitaria (seppur frazionata nel tempo) e [...] sia violata più volte la medesima norma, può trovare applicazione il cosiddetto “cumulo giuridico” delle sanzioni previsto dalla norma (articolo della legge 24 novembre 1981, n. 689) da cui deriva l'irrogazione di un'unica sanzione il cui importo è modulato tenendo conto di tutte le circostanze del caso (ivi compresa soprattutto la plurioffensività della condotta e il suo protrarsi nel tempo)*»;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni contestate con atto CONT. N. 2 ANNO 2018/N° PROC. 02-18/DIRCOR/MON2018/PUB del 31 luglio 2018 nella misura complessiva di euro 15.000,00 (quindicimila/00), corrispondente al minimo edittale aumentata a tre volte secondo il principio del cumulo giuridico delle sanzioni, di cui all'art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società Canale 85 S.r.l., con sede legale in via per Grottaglia, km. 2 - 72021 Francavilla Fontana (BR), esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale “*Canale 85*”, di pagare la sanzione di amministrativa di euro 15.000,00 (quindicimila/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni di cui al paragrafo 4.4 del Codice di autoregolamentazione Tv e minori, in combinato disposto con l'art. 34 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 15.000,00 (quindicimila/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

garanzie nelle comunicazioni, con delibera n. 318/18/CSP” ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 318/18/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 12 dicembre 2018

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi